

LA PERSONALITA' GIURIDICA DEGLI ETS

CASI PRATICI

Consiglio Notarile di Torino – 8 giugno 2022

**ODV/APS CHE, SENZA ATTENDERE LA CONCLUSIONE DELLA TRASMIGRAZIONE,
AVVIANO UNA RICHIESTA DI ISCRIZIONE *EX NOVO* AL RUNTS.**

(Circolare Min. Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022)

ODV-APS: l'ingresso nel RUNTS *non passa* attraverso la presentazione ex novo di un'istanza di iscrizione ex art. 22 CTS, ma attraverso il processo di trasmigrazione.

Eventuali nuove istanze in presenza di posizioni trasmigrate non dovrebbero essere processate dagli uffici.

Astrattamente l'ente potrebbe presentare un'autonoma istanza di iscrizione al RUNTS, senza attendere il completamento della trasmigrazione:

in questo caso, i dati relativi all'ente all'atto della presentazione dell'istanza possono non risultare a sistema, essendo la trasmigrazione in corso al momento dell'istanza.

Il RUNTS potrebbe non aver avuto cognizione della pregressa iscrizione dell'ente nel registro.

Qualora l'ufficio abbia provveduto all'iscrizione e successivamente sia risultato che l'ente era in trasmigrazione sarà necessario integrare d'ufficio le informazioni presenti sul RUNTS per dar conto dell'anzianità pregressa di riconoscimento della qualifica soggettiva posseduta dall'ente.

ODV-APS IN TRASMIGRAZIONE, GIA' DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, CHE VOGLIONO OPERARE MODIFICHE STATUTARIE

(Circolare Min. Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022)

Trova applicazione l'art. 22 CTS

(il controllo di legittimità spetta solo al notaio)

Ci si riferisce alle modifiche apportate successivamente al 24 novembre 2021 (operatività del RUNTS).

L'acquisizione delle modifiche statutarie potrà avvenire su iniziativa del notaio, mediante presentazione dello statuto modificato (unitamente all'attestazione circa la sussistenza del patrimonio), ma in modalità "*extra sistema*", a mezzo pec.

Per le modifiche statutarie apportate prima del 24 novembre 2021: non è competente il RUNTS, ma si applica il D.P.R. 361.

Competente quindi era l'ufficio gestore del registro presone giuridiche, il quale tuttavia non avrebbe potuto fare valutazioni sulla conformità al CTS (*V. Circolare 13/2019*)

Se il precedente ufficio delle persone giuridiche non si fosse ancora pronunciato sulle modifiche statutarie, le stesse potranno essere ripresentate al RUNTS, su iniziativa delle Ente. In questo caso però sarà necessario un atto notarile, successivo al 23 novembre 2021, che riproduca nuovamente il contenuto delle modifiche. Si applicherà così l'art. 22 del CTS

Nota della Regione Piemonte del 31 maggio 2022

La nota suggerisce di non trasmettere al RUNTS, in pendenza del procedimento di trasmigrazione, variazioni quali: variazioni anagrafiche, variazioni di compagine sociale o relative all'amministrazione

Possono essere apportate invece modifiche statutarie:

- se concernono Enti senza personalità giuridica (e che non intendono chiederla) va depositato il verbale di assemblea con il nuovo statuto, debitamente registrati;
- se le modifiche concernono Enti con personalità giuridica o che intendono chiederla, sarà il notaio a depositare il relativo atto pubblico (a mezzo pec)

ODV/APS IN TRASMIGRAZIONE CHE INTENDONO ACQUISIRE LA PERSONALITÀ GIURIDICA ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE NEL RUNTS

(Circolare Min. Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022)

Trova applicazione l'art. 22 (il controllo di legittimità spetta al notaio)

Il notaio presenta al RUNTS la relativa documentazione non tramite il sistema informatico, ma al di fuori di esso, utilizzando l'indirizzo pec del competente Ufficio del RUNTS.

La presentazione della documentazione ex art. 22 CTS non dà avvio ad un autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma si innesta sul procedimento *ex officio* di verifica disciplinato dall'art. 54 CTS.

ODV/APS IN TRASMIGRAZIONE, CON PERSONALITA' GIURIDICA, CHE NON PROCEDONO AD ALCUN DEPOSITO AUTONOMO NEL RUNTS

L'iscrizione nel RUNTS, senza intervento del notaio e senza deposito della relazione sulla consistenza patrimoniale, non può portare all'acquisto della personalità giuridica.

Cosa ne è della personalità giuridica già esistente ex D.P.R. 361/2000?

In questi casi l'ufficio del RUNTS, nel termine dei 180 giorni, probabilmente solleverà il problema richiedendo l'integrazione della documentazione ed in particolare il deposito, tramite notaio, dell'attestazione della consistenza patrimoniale.

ENTI CHE HANNO ADOTTATO IL DOPPIO STATUTO

Si tratta di quegli enti che, prima dell'operatività del RUNTS, hanno deliberato la modifica statutaria necessaria per l'iscrizione, sotto condizione sospensiva dell'iscrizione stessa.

Affinché possa l'Ente possa essere iscritto nel RUNTS ed ottenere/mantenere la personalità giuridica, dovrà essere effettuato il deposito nel RUNTS ad opera del notaio.

Nella delibera di approvazione dello statuto: delega al rappresentante legale.

Il notaio riceve atto di deposito dell'attestazione sulla consistenza patrimoniale, eventualmente riallegando il nuovo statuto; dopodiché procede al deposito nel RUNTS. (*v. Massima n. 4 – Milano*)

ENTI GIA' ESISTENTI CON SOLO DENARO IN BANCA

- La verifica del patrimonio minimo deve **COMUNQUE** essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile
 - ➔ non basta estratto conto bancario
- Anche quando gli enti dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il minimo previsto dall'art. 22, c. 4, CTS non è possibile escludere l'esistenza di passività tali da ridurre la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità (*Circolare Min. Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022*).

IL *TRUST* PUO' ESSERE ETS ATIPICO ? ... NO

- ✓ Art. 73 del TUIR attribuisce al *trust* soggettività tributaria.
- ✓ Circolare AE n. 38/E dell'1 agosto 2011: *trust* iscrivibile all'Anagrafe Onlus
- ✓ Secondo una prima interpretazione del CTS, il *trust* può essere ricompreso negli «*altri enti di carattere privato*» di cui all'art 4 del CTS

Secondo la Circolare Min. Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022:

- il *trust* non è un soggetto giuridico;
- è un insieme di beni e rapporti con l'effetto della segregazione patrimoniale;
- la soggettività tributaria non rileva ai fini della conformazione di quella giuridica;
 - non avendo il *trust* soggettività giuridica → non è configurabile come ente
 - è preclusa la possibilità di essere ricompreso tra gli ETS atipici ex art. 4 CTS.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE